

Lo split payment prevede che sia la PA a versare direttamente all'Erario l'IVA, che il fornitore addebita in fattura senza incassarla. La direttiva comunitaria sull'IVA (2006/112/Ce), non prevede questo meccanismo, quindi l'Italia dopo l'approvazione della Legge di Stabilità ha chiesto la necessaria autorizzazione a Bruxelles.

Nel frattempo, il ministero ha approvato il decreto attuativo (il 23 gennaio 2015), e l'Agenzia delle Entrate ha emesso i necessari documenti di prassi (l'ultimo, la circolare 15/E 2015), quindi lo Split Payment è pienamente operativo. Esso riguarda tutte le operazioni con fattura emessa dal primo gennaio 2015 con IVA esigibile a partire dalla stessa data. Se invece l'operazione è stata fatturata nel 2014, anche se con esigibilità differita, il meccanismo non si applica. Questo, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia avvenuto nel corso del 2015. Per tali operazioni, quindi, la PA pagherà al fornitore anche l'IVA, senza applicare la nuova scissione dei pagamenti.

Per limitare gli effetti negativi dello Split Payment per i fornitori, è stata modificata la disciplina dei rimborsi, permettendo di includere nel calcolo dell'aliquota media le operazioni effettuate nei confronti della PA, con diritto al rimborso dell'eventuale credito in eccesso in via prioritaria. Se il contribuente non ha i presupposti per chiedere il rimborso sulla base dell'aliquota media, può chiederlo in base agli altri presupposti previsti dall'articolo 30 del decreto 633/1972, ma in questo caso non c'è esecuzione prioritaria.